Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 05/02/2026

FATTO

Il ricorrente, in qualità di coerede della defunta madre, titolare di un conto corrente acceso presso l'intermediario convenuto, ha adito questo Collegio per ottenere la liquidazione delle somme giacenti sul predetto rapporto. Il ricorrente espone che in data 8/4/2025 decedeva la madre e che gli eredi legittimi sono i tre figli in parti uguali: il ricorrente medesimo e i due fratelli. Evidenzia di aver tempestivamente comunicato il decesso alla filiale competente, producendo il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la qualità di erede. A fronte di un saldo attivo di € 1.187,61, l'intermediario opponeva un rifiuto alla liquidazione, subordinandola alla sottoscrizione da parte di tutti i coeredi di una dichiarazione di esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione. Il ricorrente, lamentando l'irreperibilità e la mancata collaborazione degli altri coeredi, inviava reclamo in data 30/10/2025, chiedendo la liquidazione della propria quota di 1/3, pari a € 395,87. A seguito della risposta negativa dell'intermediario, il ricorrente presentava ricorso a questo Arbitro, modificando la propria richiesta e domandando la liquidazione dell'intero saldo del conto

corrente, pari a € 1.194,61, dichiarandosi disponibile a farsi carico della successiva ripartizione delle quote agli altri coeredi e a manlevare la banca da ogni responsabilità.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difformità tra il petitum del reclamo (liquidazione pro quota) e quello del ricorso (liquidazione dell'intero). Nel merito, ha sostenuto la legittimità del proprio operato, richiamando l'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 346/1990 (T.U. Successioni), che imporrebbe la presentazione della dichiarazione di successione o, in alternativa, una dichiarazione di esonero sottoscritta da tutti gli eredi. Ha comunque manifestato la propria disponibilità alla liquidazione dell'intero saldo a condizione della produzione di specifica documentazione, inclusa la predetta dichiarazione di esonero sottoscritta da tutti gli eredi, salvo prova della loro irreperibilità.

Nelle repliche, il ricorrente ha contestato l'eccezione di inammissibilità, sostenendo l'identità della questione controversa. Ha inoltre sollevato nuove doglianze relative alla gestione del conto post-mortem (mancato blocco, addebito di spese su somme impignorabili) e al blocco del suo accesso ai servizi di home banking. Si è dichiarato disponibile a sottoscrivere tutta la modulistica richiesta dall'intermediario per ottenere la liquidazione dell'intero, ribadendo che la dichiarazione di esonero può essere validamente resa anche da un solo erede.

Nelle controrepliche, l'intermediario ha insistito sulle eccezioni di inammissibilità, sia per la difformità tra reclamo e ricorso, sia per le nuove domande introdotte con le repliche. Tuttavia, sul punto centrale della controversia, ha dichiarato che, "valutato l'importo contenuto da liquidare", si rende "disponibile in via eccezionale a raccogliere la sottoscrizione del solo [cliente]" per la dichiarazione di esonero dalla denuncia di successione. Ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, stante la propria disponibilità a procedere alla liquidazione integrale del saldo a favore del ricorrente, alle condizioni esposte.

DIRITTO

L'intermediario ha sollevato due distinte eccezioni di inammissibilità.

La prima attiene alla difformità tra l'oggetto del reclamo (richiesta di liquidazione della sola quota ereditaria di 1/3) e quello del ricorso (richiesta di liquidazione dell'intero saldo). Sebbene il petitum sia formalmente mutato, la questione sottesa alla controversia – ossia il diritto del ricorrente a ottenere la liquidazione delle somme a fronte del diniego dell'intermediario – rimane la medesima. Ad ogni modo, tale eccezione risulta superata dalla condotta processuale dell'intermediario, il quale, nelle proprie controrepliche, ha espressamente accettato di discutere nel merito la richiesta di liquidazione

dell'intero, formulando una proposta in tal senso e chiedendo su tale punto la cessazione della materia del contendere.

La seconda eccezione, relativa all'introduzione di domande nuove in sede di repliche, merita invece accoglimento. Il ricorrente ha lamentato per la prima volta nelle memorie di replica la mancata chiusura del conto, l'addebito di spese e canoni, nonché il blocco del proprio accesso ai servizi di home banking, formulando le relative richieste di ripristino e di consegna documentale. Ai sensi delle Disposizioni ABF (Sez. VI, par. 1), è preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale in sede di replica. L'orientamento costante dei Collegi è nel senso di ritenere inammissibili le repliche finalizzate a introdurre domande nuove, in violazione del principio del contraddittorio. Pertanto, le domande sub c) e d) delle conclusioni delle repliche, relative al ripristino dell'accesso all'home banking e all'ordine di consegna della documentazione, devono essere dichiarate inammissibili.

Ciò premesso, e venendo al merito, nel corso del procedimento, le posizioni delle parti sono progressivamente confluite verso una soluzione condivisa della controversia. Il ricorrente, nelle repliche, si è dichiarato "piena[mente] disponibilità a soddisfare le condizioni ragionevoli per ottenere la liquidazione dell'intero saldo", impegnandosi a sottoscrivere la modulistica necessaria, inclusa una dichiarazione di manleva. L'intermediario, dal canto suo, nelle controrepliche ha dichiarato di essere "disponibile in via eccezionale a raccogliere la sottoscrizione del solo [cliente]" per quanto attiene alla dichiarazione di esonero dalla presentazione della denuncia di successione, chiedendo al Collegio di "dichiarare la cessazione della materia del contendere in considerazione della disponibilità della Banca a procedere alla liquidazione integrale del saldo del rapporto a favore del ricorrente".

Preso atto della convergenza delle volontà delle parti sulla modalità di definizione della pratica successoria, il Collegio non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di liquidazione del saldo del conto corrente oggetto del ricorso, impegnando l'intermediario a dare seguito alla disponibilità dichiarata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, tenuto conto di quanto affermato dall'intermediario con effetto vincolante, dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE